

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20506 Anno 2017

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CRUCITTI ROBERTA

Data pubblicazione: 29/08/2017

### **ORDINANZA**

sul ricorso 12499-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

**- ricorrente -**

#### **contro**

CECCONI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE PARATORE;

**- controricorrente -**

#### **nonché contro**

EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 2108/30/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 06/11/2014;

4646  
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

### **Fatti di causa**

Nella controversia originata dall'impugnazione da parte di Alessandro Cecconi di cartella portante IRPEF degli anni di imposta 2005 e 2006, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, confermava la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella, perché mancante la prova della notificazione degli atti prodromici, non avendo l'Ufficio prodotto l'avviso di ricevimento della *raccomandata come prescritto dalla specifica normativa*.

In particolare, il Giudice di appello condivideva le argomentazioni del primo Giudice circa l'irregolarità della notificazione a mezzo posta per compiuta giacenza non essendo stata fornita la prova dell'invio della necessaria raccomandata di avvertimento della giacenza stessa, e ciò in base al combinato disposto degli artt.8 e 4 della legge n.890/82.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su unico motivo, l'Agenzia delle entrate.

Alessandro Cecconi resiste con controricorso mentre Equitalia Centro s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. e della fissazione dell'adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.

### **Ragioni della decisione**

**1** Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.4 e 8 della legge n.890 del 1982 laddove la Commissione regionale aveva fatto derivare la nullità della notificazione degli avvisi di accertamento, prodromici alla cartella impugnata, dalla mancanza di prova dell'avvenuta ricezione della CAD, circostanza irrilevante dal momento che, per espressa disposizione di legge, in queste ipotesi gli effetti del perfezionamento

della procedura notificatoria sono ancorati unicamente alla spedizione di tale comunicazione di avvenuto deposito.

2. Disattese le preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla parte privata, non essendo rispondente al vero che il mezzo tenda ad un inammissibile nuovo accertamento in fatto laddove, al contrario, è stata correttamente prospettata una violazione di legge, la censura è fondata.

3. Dalla lettura congiunta degli atti processuali (sentenza impugnata e scritti difensivi delle parti) si evince che, nel caso in esame, la notificazione degli atti prodromici la cartella impugnata ~~è~~ è avvenuta a mezzo del servizio postale.

4. Ciò posto in fatto, va rilevato, in diritto, che la notificazione degli atti impositivi, ai sensi dell'art.60 d.p.r. n.600/73 (in tema di imposte dirette ma richiamato dalle norme attinenti alla notificazione degli atti impositivi relative agli altri tributi) è eseguita dai messi comunali o dai messi autorizzati dall'Ufficio (lett.a) secondo *le norme stabilite dagli artt.137 e seguenti del codice di procedura civile*, ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all'art.149 c.p.c. per la notificazione a mezzo del servizio postale. Si applicheranno, in questo, caso le norme specifiche dettate dagli artt.7 e 8 della legge n.890/1982 con piena equiparazione del messo comunale o del messo autorizzato dall'Ufficio all'Ufficiale giudiziario (per tale equiparazione v., tra le tante e di recente, Cass. 14273 del 13/07/2016).

5. Per costante giurisprudenza di questa Corte, poi, è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (cfr Cass., tra le altre, n.3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che "Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n.146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n.600/73

art.60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art.39 d.m. 9 aprile 2001 (cfr.Cass.n.27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art.26 1° comma del DPR n.602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art.60 dPR n.600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n.14196/2014)".

Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art.149 cod.proc. civ. e della legge n.890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri : N. 17723 del 2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011;, N. 270 del 2012 ; n. 9111 del 06/06/2012)

Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere



dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”

Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982.

6. Nella specie, disattesa l'eccezione sollevata in controricorso laddove la *ratio decidendi* della sentenza impugnata è unicamente quella espressa nel penultimo capoverso della seconda pagina, la Commissione tributaria regionale, invocando la normativa della legge n.890/1992, ha ritenuto necessaria ai fini del perfezionamento della notificazione, la prova che l'avviso di giacenza del plico presso l'Ufficio postale (pacificamente immesso dall'agente postale in cassetta per come danno atto entrambe le parti) fosse stato materialmente ricevuto dal destinatario ma, nell'affermare ciò, non ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento, laddove non ha precisato i presupposti di fatto legittimanti l'applicazione dell'art.8 della legge 890/1982.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi e regolerà le spese processuali del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

1

6